



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE-ERP POLITICHE EDUCATIVE – TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE

| | |
|--|---|
| <p>N 27 Data 20-03-2023 N. Registro Generale 180</p> | <p>OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) AI SENSI DELL'ART. 31 C. 8 E 11 E DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA VERIFICA DEGLI ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL PEF IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO DEL COMUNE DI URBINO - CIG Z703A41D60</p> |
|--|---|

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE

PREMESSO che:

- la Legge Regionale n. 45/1998 all'art. 9 attribuiva ai Comuni le funzioni amministrative in materia di Trasporto Pubblico Locale urbano automobilistico tra le quali è compresa la stipulazione dei contratti di servizio per il proprio territorio;
- la Provincia di Pesaro e Urbino, con contratto sottoscritto in data 18.08.2007, Rep. n. 10804, autenticato nelle firme dal dott. Roberto Rondina in qualità di Segretario della Provincia di Pesaro e Urbino, aveva affidato alla società Adriabus Soc. Cons. a r.l. con sede in Urbino, Piazzale Gonzaga 15, il servizio di trasporto pubblico della rete extraurbana della Provincia e urbana dei Comuni di Pesaro, Fano, Urbino, Fossombrone e Orciano di Pesaro per il periodo dal 01.07.2007 al 30.06.2013;
- la Regione Marche, con le Leggi Regionali n. 6/2013, n. 44 del 29.11.2013, n. 31 del 17.11.2014 e n. 26 del 27.11.2015, al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di Trasporto Pubblico regionale e locale, ha più volte prorogato, i contratti di servizio in scadenza fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio;
- la Regione Marche ha individuato il Trasporto Pubblico Locale come funzione non fondamentale della Provincia, da riportare nell'alveo delle competenze regionali con legge regionale n. 13/2015;
- con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 302/2016 e 303/2016 si è data attuazione alla detta L.R. 13/2015, fissando al 01.04.2016 la decorrenza dell'effettivo passaggio di tutte le funzioni non fondamentali alla Regione Marche e quindi anche del Trasporto Pubblico extraurbano precedentemente gestito dalle Province;
- a seguito del passaggio delle funzioni, nelle more di espletamento delle

procedure relative all'indizione della nuova gara per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano ed urbano, la Regione Marche con DGR n. 599 del 13.06.2016 ha previsto di garantire la prosecuzione dei servizi extraurbani di TPL automobilistico, previa sottoscrizione di nuovi contratti nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla DGR n. 973/2013 per il periodo dal 01.04.2016 al 31.08.2016, successivamente modificato con Deliberazione G.R. n. 909 del 04.08.2016 dal 01.04.2016 al 31.12.2017;

- nel mese di luglio 2016 è stato pubblicato, da parte degli Uffici della Regione Marche, l'avviso di preinformazione previsto dall'art. 7 del Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 su GU/S 30/07/2016, n. 2016/S 146-264199;
- la Regione Marche, con riferimento al complesso quadro normativo succintamente indicato ed ai provvedimenti adottati dalla medesima, ha invitato tutti gli enti locali della Regione, e quindi anche il Comune di Urbino, ad adottare idonei provvedimenti che garantiscano, attraverso "contratti ponte" similari a quello approvato con DGR n. 910/2016, la continuità dei servizi di TPL urbano fino alle nuove aggiudicazioni/subentri, in linea con il parere dell'AGCOM Prot. n. 46038 del 05.07.2016;
- con la Delibera n. 280 del 30/12/2016 la Giunta Comunale ha stabilito di "GARANTIRE, in linea con quanto deliberato dalla Regione Marche con DGR n. 599 del 13/06/2016 e 909 del 04/08/2016, la prosecuzione dei servizi urbani del trasporto pubblico locale in via transitoria, previa sottoscrizione di nuovi contratti "ponte", nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi riportati nella tabella allegata alla DGR n. 973/2013 e nella delibera di Giunta Comunale n. 38/2013, come aggiornata con atto di Giunta Comunale n. 281/2016, che ammonta a complessivi 1.102.762 km/anno per un corrispettivo annuo pari a € 1.795.959,21 IVA 10% compresa"; e "PREVEDERE il mantenimento degli standard qualitativi del Servizio di TPL Urbano, delle condizioni economiche, delle tariffe e programma di esercizio vigenti";
- in esecuzione della determinazione del Settore Economico Finanziario n. 68 del 30.12.2016, modificata con successivo atto n. 51 del 28.09.2017, entrambe esecutive, con le quali si è preso atto che il Comune di Urbino è subentrato nel contratto sottoscritto dalla Provincia di Pesaro e Urbino con la Società "Adriabus Soc. Cons. a r. l." con sede in Urbino in data 18.08.2007 Rep. n. 10804 relativamente al TPL urbano di Urbino, è stato sottoscritto con detta Società il contratto Rep. 3911 del 28.09.2017 con il quale è stata disposta la proroga del predetto contratto stipulato dalla Provincia di Pesaro e Urbino Rep. 10804 del 18.08.2007 con validità dal 26.08.2016 fino alla data di aggiudicazione definitiva della gara bandita dalla Regione Marche per l'affidamento del TPL Extraurbano ed Urbano;

CONSIDERATO che:

- con nota acquisita agli atti del Comune di Urbino Prot. n. 35842 del 13.12.2022, la Regione Marche, al fine di scongiurare ritardi o addirittura revoche dei fondi statali destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale, invitava le

amministrazioni comunali a valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022 prorogando i contratti di servizio in essere sino al 31.12.2026;

- con stessa nota la Regione Marche ha indirizzato gli Enti Locali competenti ad adottare delle opportune determinazioni per disporre le proroghe in argomento entro il 31/12/2022;

TENUTO CONTO che:

- il legislatore comunitario all'art. 4, par. 4, del Regolamento CE 1370/2007 prevede che, se ritenuto necessario e tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto: la Comunicazione adottata dalla Commissione UE e recante gli orientamenti interpretativi del regolamento 1370/2007 specifica poi che tale estensione della durata contrattuale può avvenire in vista dell'avvio di un contratto, come pure in corso di vigenza del contratto;
- a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha avuto gravi ripercussioni sul settore del trasporto pubblico, l'art. 24, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022 ha specificato e dettagliato alcune fattispecie per le quali è ammesso il ricorso alla proroga ai sensi del richiamato art.4, par.4 del Regolamento CE1370/2007: in particolare, la disposizione consente alle autorità competenti di "*applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento*";
- le Società consortili che gestiscono i servizi di TPL hanno evidenziato agli uffici regionali le grosse difficoltà nel mantenere l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio in essere e l'impossibilità di farsi carico della quota di autofinanziamento degli investimenti in parola, in assenza di garanzie su tempi di prosieguo nelle gestioni, indispensabili ad un ammortamento almeno parziale degli stessi, nonché ad un più corretto rapporto con le banche: al fine di scongiurare ritardi o addirittura revoche dei fondi statali, gli operatori chiedono quindi alle Amministrazioni competenti di avvalersi delle facoltà previste

dall'art. 24, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, ovvero di prorogare i contratti di servizio in essere fino al 2026;

PRESO ATTO della sussistenza di una situazione gestionale del servizio di Trasporto Pubblico Locale automobilistico sul territorio regionale che necessita di provvedimenti che dispongano misure emergenziali, anche di coordinamento, volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico, urbano ed extraurbano, sino al subentro dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio stesso a seguito dell'espletamento delle procedure concorrenziali, con deliberazione n. 1749 del 19.12.2022, la giunta regionale ha stabilito:

- 1) di aggiornare le informazioni, già pubblicate in GuUe, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007;
- 2) di avvalersi della facoltà di cui all'art.92, comma 4-ter de l D.L. n.18/20 convertito dalla Legge n.27 del 24 aprile 2020, relativo alla proroga degli affidamenti in atto fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza COVID-19, ovvero il 31 marzo 2023 e, conseguentemente, di prorogare i contratti regionali di servizio di trasporto automobilistico extraurbano, avvalendosi dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza degli stessi, per una durata pari al 50% della durata complessiva degli affidamenti in atto decorrenti dal 01 aprile 2016, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa;
- 3) di fornire indirizzo ai Comuni delle Marche concedenti servizi di Trasporto Pubblico urbano ai sensi della L.R. 45/1998, qualora se ne configurino i presupposti, di avvalersi dell'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022;

VISTO CHE il Comune di Urbino, con contratto Rep. 3911 del 28.09.2017, ha disposto la proroga del predetto contratto stipulato dalla Provincia di Pesaro e Urbino Rep. 10804 del 18.08.2007, con validità dal 26.08.2016 fino alla data di aggiudicazione definitiva della gara bandita dalla Regione Marche per l'affidamento del TPL Extraurbano ed Urbano;

VISTO altresì che:

- stante quanto previsto all'art. 4, par. 4 del Regolamento CE 1370/2007, il contratto Rep. 3911 del 28.09.2017 può essere prorogato di 3 anni e 3 mesi, e pertanto sino al 30.06.2026;
- la Regione Marche ha riproposto la preinformazione che costituisce presupposto necessario affinché detto Ente, competente per materia, addivenga all'individuazione di un soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico extraurbano ed urbano;
- *nelle more dell'espletamento della gara da parte della Regione, le Società affidatarie del servizio hanno manifestato un concreto interesse a rafforzare il piano di investimenti in corso, assumendone il ruolo di soggetti attuatori rafforzandone la portata cofinanziandoli con risorse proprie, e, pertanto, nel caso in cui ci si avvalga*

della facoltà prevista dall'art.24, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, hanno dichiarato la propria disponibilità ad inviare, in tempi rapidissimi, piani economici finanziari da sottoporre al vaglio degli Enti affidanti;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 248 del 29.12.2022 avente ad oggetto "L.R. 45/1998 - Attuazione del comma 5-bis dell'art. 24 del D.L. N. 4/2022, Proroga del contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano per il Comune di Urbino, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, del Regolamento CE 1370/2007" si è stabilito tra le altre cose:

- di avvalersi della facoltà di cui all'art.92, comma 4-ter, del D.L. n.18/20 convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che prevede la proroga dell'affidamento in corso fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza Covid-19, ovvero fino al 31 marzo 2023;
- di condividere le finalità espresse dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n.4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, ovvero di sostenere gli operatori del TPL in risposta ai periodi emergenziali, nazionali e locali degli ultimi anni, aderendo alle opportunità formulate dall'art.4, paragrafo 4, del Regolamento CE n.1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, circa la possibilità di prorogare le concessioni di servizio in atto a fronte dell'impegno di effettuare significativi investimenti da parte degli operatori;
- di disporre la proroga del contratto di servizio di trasporto automobilistico urbano per il Comune di Urbino Rep. 3911 del 28.09.2017, avvalendosi dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n.25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza dello stesso, fissata al 31.03.2023, per una durata pari al 50% della durata complessiva dell'affidamento in atto decorrente dal 26.08.2016, previa istruttoria che verifichi la sussistenza delle condizioni previste dalla norma in parola;

CONSIDERATO che già dall'anno 2022 la Regione Marche, con DGR n 1033 del 03.10.2022 ha stabilito l'aumento dei valori economici in risposta all'incremento generale dell'inflazione con contestuale incremento dei corrispettivi unitari dei servizi automobilistici di TPL destinati ai comuni nella misura del 5%, incremento già liquidato, sempre per l'anno 2022, in forza di decreto del Dirigente del Settore Mobilità e TPL n. 757 del 07.12.2022;

VISTO che, con nota acquisita al Protocollo del Comune di Urbino con n. 4339 del 13.02.2023, la Regione Marche ha comunicato l'importo mensile per l'anno 2023 del trasferimento fondi a copertura degli oneri del TPL urbano comprensivo dell'incremento del 5% del corrispettivo anche per l'anno 2023;

CONSIDERATO che, come sopra precisato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 29.12.2022 è stata disposta la proroga del contratto di servizio di trasporto automobilistico urbano per il Comune di Urbino Rep. 3911 del 28.09.2017, avvalendosi dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza dello stesso, fissata al 31.03.2023, per una durata pari al

50% della durata complessiva dell'affidamento in atto decorrente dal 26.08.2016, previa istruttoria che verifichi la sussistenza delle condizioni previste dalla norma in parola;

PRECISATO che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in esecuzione dell'art. 37 del D.L. 201/2011 ha adottato con la delibera n. 154/2019 del 29/11/2019 l'atto di regolazione contenente "Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia [...]", nell'ambito del quale le disposizioni di cui al Capo II "Misure regolatorie finalizzate alla trasparenza, efficacia e efficienza degli Affidamenti" costituiscono le misure regolatorie applicabili in sede di redazione del PEF richiamato dalla disposizione in oggetto;

CONSIDERATO che la Società esecutrice del servizio Adriabus Soc. Cons. a r.l., ha depositato documentazione acquisita agli atti del Comune di Urbino con Prot. 37580 del 29.12.2022 e Prot. n. 37598 del 30.12.2022;

TENUTO CONTO che emerge la necessità di integrazione dei documenti già acquisiti al fine di valutare nella loro completezza i PEF proposti dal Gestore del Servizio in relazione alle citate Misure e dimostrare la congruità e la sostenibilità economico-finanziaria degli impegni assunti dall'impresa affidataria, strumento indispensabile per la verifica e il monitoraggio dell'obiettivo di equilibrio economico-finanziario dei Contratti di Servizio, così come specificato nella nota trasmessa dalla Regione Marche in data 15.02.2023, con la quale è stato trasmesso l'atto di regolazione della ART in tema di proroghe della vigenza dei contratti di servizio del settore di Trasporto Pubblico Locale del 30.01.2023;

PRESO ATTO CHE:

- l'attività propedeutica di verifica, necessaria per l'affidamento di proroga del contratto di servizio di trasporto automobilistico urbano e la predisposizione della documentazione preordinata a detto affidamento, richiede l'azione combinata e coordinata di più professionalità e preso atto che risulta, pertanto, necessaria una figura professionale con elevata professionalità nel campo trasportistico, economico e giuridico di supporto al Responsabile del Procedimento ;

-per "attività di supporto" si intende l'insieme di prestazioni tecniche ed amministrative relative allo svolgimento delle funzioni del medesimo R.U.P., e, quindi, tutte quelle attività strumentali mediante l'esercizio di specifiche competenze (tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali), che costituiscano il presupposto per il corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti al RUP, quali analiticamente elencati all'art. 31 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e nelle *Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti: "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* .

CONSIDERATO che all'interno dell'Ente e del Settore nostro non risultano presenti figure con competenze specifiche in ambito economico finanziario nonché tecnico organizzativo, competenze queste estremamente specialistiche, necessarie ed indispensabili per effettuare una corretta valutazione dei documenti che sono stati e che

verranno presentati dalla Società che gestisce il servizio e che dovranno essere valutati come rispettosi delle disposizioni e misure regolatorie vigenti in quanto contenenti significativi investimenti orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza di affidamento fissata per il 31.03.2023;

CONSIDERATO che la Società EPTA PRIME S.R.L., con sede in Roma (RM), è specializzata nella prestazioni di servizi di assistenza ad imprese ed enti pubblici e privati in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché nell'elaborazione e valutazione di Piani Economico-Finanziari (PEF) ed industriali;

RITENUTO pertanto necessario, avendo individuato un operatore economico esperto in materia, procedere all'affidamento del servizio di supporto al RUP – Ufficio Società Partecipate per la verifica degli aspetti economici finanziari del PEF in materia di Trasporto Pubblico Locale urbano del Comune di Urbino presentato dalla Società Adriabus So. Cons. a r.l. che dovrà ultimarsi entro il 31.03.2023;

VISTO CHE

- l'art. 31, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP ... i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, ... ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale ...”;
- che al comma 8 il medesimo art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, possono essere affidati, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del medesimo D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO che l'art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto Semplificazioni “bis”), convertito in Legge n. 108/2021, confermando integrando e prorogando fino al 30.06.2023 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 (decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 120/2020, stabilisce quanto segue:

- l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato e la scelta *eventuale* di mettere a *confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici* rappresenta soltanto *una best practice*;
- la soglia massima per l'affidamento diretto di servizi e forniture è pari a € 139.000,00 al netto dell'IVA;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a € 5.000,00 è necessario l'utilizzo del MEPA;

RITENUTO pertanto, trattandosi di affidamento superiore alla suddetta soglia, di dover affidare mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa Diretta, da espletarsi su piattaforma MEPA - Bando "Servizi di supporto specialistico", con unico operatore, il servizio di supporto al RUP – Ufficio Società Partecipate per la verifica degli aspetti economici finanziari del PEF in materia di Trasporto Pubblico Locale urbano del Comune di Urbino;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

VISTO il decreto del Sindaco n.16 del 30.12.2022 con il quale è stato nominato il Dirigente Unico Dott. Marco Feduzzi per il periodo 01.01.2023-30.06.2023;

VISTA la determinazione del Dirigente Unico n. 1 del 02.01.2023 con la quale l'Avv. Federica Paleani è stata individuata Posizione Organizzativa del Settore attribuendo alla medesima apposite deleghe sino al 30.06.2023;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

VISTI:

- il Bilancio 2023/2025 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023;
- il PEG 2023/2025 approvato con atto di Giunta Comunale n. 32 del 17.03.2023;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'azione del PEG n. 3647;
- CIG: Z703A41D60;

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze della Trattativa Diretta espletata su MEPA n. 3470071 e, pertanto, di affidare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016, alla Società EPTA PRIME S.R.L., con sede in Roma, il servizio di supporto al RUP – Ufficio Società Partecipate per la verifica degli aspetti economici finanziari del PEF in materia di Trasporto Pubblico Locale urbano del Comune di Urbino per un corrispettivo € 7.000,00 oltre IVA;

2. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 7.000,00 oltre IVA, per un importo complessivo di € 8.540,00 al Cap. 30/330, Azione 3647, del Bilancio 2023/2025, alla voce “ Incarichi Professionali Diversi”;
3. di procedere alla sottoscrizione del lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, la bozza della quale è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che in relazione al presente atto, per la sottoscritta non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-*bis* della L. n.241/90, dell’art.6 del DPR n.62/2013 e dell’art.4 del Codice di comportamento del Comune di Urbino e non ricorre l’obbligo di astensione previsto dall’art.7 del DPR n.62/2013 e dall’art.5 del Codice di comportamento del Comune di Urbino;
5. di dare atto che:
 - non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, in quanto non sono state rilevate interferenze e i costi della sicurezza sono pari a zero;
 - responsabile del procedimento è la sottoscritta Avv. Federica Paleani, Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione;
 - ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
 - la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
6. di disporre l’invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
7. di precisare che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n.241/90, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Marche entro 60 giorni nei termini stabiliti dall’art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2010.

La Posizione Organizzativa del Settore
Avv. Federica Paleani



Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i come indicato al punto 2 del determina.

Urbino, 20.03.23

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINI ORNELLA



Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio N° 478 informatico del Comune di Urbino dal 21.03.2023 al 05.04.2023

Il/La responsabile per la pubblicazione

[Handwritten signature]





COMUNE DI URBINO

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETÀ PARTECIPATE – ERP –
POLITICHE EDUCATIVE – TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE
Ufficio Società Partecipate

Urbino, li
Prot. n.

Spett.le Società EPTA PRIME S.r.l
Via Angelo Bargoni n. 78 F
00153 Roma (RM)
PEC: eptaprimesrl@legalmail.it

OGGETTO: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di supporto al RUP – Ufficio Società Partecipate per la verifica degli aspetti economici finanziari del PEF in materia di Trasporto Pubblico Locale urbano del Comune di Urbino - CIG Z703A41D60

Con determinazione della Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione n. _____ del _____, esecutiva, è stato a Voi affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 7.000,00 oltre IVA ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione.

La spesa complessiva di Euro 8.540,00 (IVA compresa) trova copertura finanziaria al Cap. 30/330, Azione 3647, del Bilancio 2023/2025. Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati nonché il CIG. Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1 – OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce dalla Società EPTA PRIME S.r.l. con sede in Roma (RM) C.F. 13817171005 il servizio di supporto al RUP – Ufficio Società Partecipate per la verifica degli aspetti economici finanziari del PEF in materia di Trasporto Pubblico Locale urbano del Comune di Urbino.

2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto verrà da svolto presso la sede della Società, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e, quando ne venga ravvisata la necessità.

Il Comune si impegna a porre a disposizione della Società EPTA PRIME S.r.l. con sede in Roma (RM) tutto il materiale ed i dati necessari per l'espletamento del servizio. La Società affidataria del servizio si impegna ad espletare la propria attività, con diligenza e professionalità.

3 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi Euro 7.000,00 oltre IVA (Euro 8.540,00 IVA compresa). Oltre a tale somma non verrà riconosciuto al professionista altro importo e/o emolumento a qualsiasi titolo o ragione.

4 – PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura elettronica e previa verifica dell'attività espletata.

5 - TRACCIABILITÀ

La Società EPTA PRIME S.r.l. con sede in Roma (RM) con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136, la Società EPTA PRIME S.r.l. con sede in Roma (RM) si impegna affinché ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. La Società EPTA PRIME S.r.l. con sede in Roma (RM) si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa la Società EPTA PRIME S.r.l. con sede in Roma (RM) che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on-line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

La Società EPTA PRIME S.r.l. con sede in Roma (RM) non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7- SICUREZZA

Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

8 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Società EPTA PRIME S.r.l. con sede in Roma (RM) è Responsabile del trattamento relativamente agli interessati ed alle rispettive categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dal Comune di Urbino quale Titolare del trattamento, assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del R.E. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto il Responsabile è pertanto tenuto a

Ufficio Società Partecipate, Via F. Puccinotti, 3 - URBINO (PU) - Fax 0722/309266 - PEC: comune.urbino@emarche.it

E-mail: fpaleani@comune.urbino.ps.it - Tel. 0722/309452

E-mail: gguidi@comune.urbino.ps.it - Tel. 0722/309413

rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare gli artt. da 28 a 36 del R.E. 679/2016, nonché l'art 2-quaterdecies del Codice Privacy, nel caso in cui per il trattamento intenda avvalersi di personale alle proprie dipendenze, garantendo in tal caso che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento dovrà informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Titolare del trattamento vigilerà circa il puntuale rispetto da parte del Responsabile della normativa in materia di protezione dei dati personali, riservandosi di verificare in particolare il rispetto dell'art. 28, comma 3, lett. h), nonché dell'art. 30, comma 2.

9 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale, è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

La Posizione Organizzativa del Settore
Avv. Federica Paleani

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.